

# Acconto per i contribuenti minimi il 1° Dicembre



**Premessa** – Il 30 novembre (che slitta al 1° dicembre) è previsto il versamento dell'acconto anche per i contribuenti minimi. I contribuenti che sia nel 2013 che nel 2014 hanno applicato il regime dei minimi devono provvedere al versamento del secondo acconto dell'imposta sostitutiva del 5% con le stesse modalità previste per l'Irpef.

**Calcolo acconto** – Per i contribuenti minimi una delle questioni più complicate, legate all'adempimento dichiarativo, è la determinazione degli acconti. La metodologia di calcolo cambia a seconda del regime applicato nel 2013 e nel 2014. La particolarità deriva dall'evoluzione di tale regime agevolato, nel quale la riforma operata dal D.L. 98/2011 ha comportato l'abrogazione della disposizione che obbligava i soggetti entranti all'applicazione del metodo storico.

**Contribuenti minimi nel 2013 e nel 2014** – Ciò significa che i soggetti che hanno applicato il "nuovo" regime dei minimi nel 2013 continuando ad applicarlo nel 2014, versano l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5%, con le stesse modalità previste per l'Irpef. Per i contribuenti minimi la seconda/unica rata d'acconto 2014 deve, quindi, essere determinata applicando la misura del 100% a quanto indicato a rigo LM14 del mod. UNICO 2014 PF e sottraendo l'importo versato a titolo di prima rata.

**Importi minimi** – Si ricorda che nessun versamento è dovuto se nel rigo LM14 di Unico 2014 è stata evidenziata un'imposta pari a zero ovvero pari o inferiore a 51 euro, mentre se l'imposta è compresa tra 52 e 257 euro, l'acconto può essere

interamente versato in unica soluzione entro il 1° dicembre; infine se l'imposta è pari o superiore a 258 euro il secondo acconto è dovuto nella misura del 60 per cento.

**Uscita dai minimi** – Si può presentare il caso del contribuente che nel 2013 ha applicato il regime dei minimi, ma che dal 2014 è uscito dal regime di vantaggio passando al regime degli ex minimi (o a quello ordinario) che prevede un'imposta ordinaria. Nessuna disciplina specifica è dettata con riferimento all'acconto dell'imposta sostitutiva o all'acconto Irpef eventualmente dovuti nel caso di fuoriuscita dal regime dei minimi (per obbligo o scelta del contribuente). Tra le diverse ipotesi si ritiene più opportuno che il contribuente versi l'acconto della sostitutiva, per poi scomutarla (in Unico 2015) dall'Irpef ordinaria.

**Regime dei minimi dal 2014** – Per i soggetti che nel 2014 hanno iniziato l'attività adottando il regime dei nuovi minimi, non è previsto il versamento di acconti. In sostanza per i contribuenti che iniziano l'attività nel 2014 con contestuale adesione immediata al regime dei minimi non vi è alcun debito per la seconda rata dell'acconto, per il motivo che, non essendo presente un dato storico di riferimento dell'anno precedente, non vi è base di calcolo per il versamento della seconda rata di acconto.

*FONTE: fiscal-focus.info*